

REGOLAMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL PRELIEVO VENATORIO NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA "PREALPI LECCHESI".

Preso atto che, in funzione delle modifiche subite dalla l.r. 26/1993, anche nella Provincia di Lecco è possibile per ogni cacciatore essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti;

Visto l'art. 28 della l.r. 26/1993 che consente, ad ogni cacciatore, il diritto di essere socio del Compensorio Alpino di Caccia in cui ha la residenza anagrafica, chiarito che il predetto diritto si esplica ove ricade l'abitazione del cacciatore;

Viste le modifiche apportate all'art. 28 della l.r. 26/1993 con l'aggiunta del comma 7 bis e le recenti modifiche al comma 8.

Rilevato che già ora nel CAC "Prealpi lecchesi" la densità venatoria è di gran lunga superiore a quella indicata dalla disciplina vigente (art. 28 comma 6 della l.r. 26/1993).

Accertato che una siffatta disciplina può, in breve, condurre ad una deregolamentazione degli accessi al CAC con il conseguente aumento non controllato della densità venatoria e della pressione a carico di tutte le specie di fauna stanziale;

Considerato che i dati della stagione 2021/2022 sono stati influenzati da particolari condizioni ambientali e territoriali;

Dato quindi atto della necessità di regolamentare l'accesso al prelievo della fauna stanziale nel Compensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi" per le specializzazioni "Caccia di selezione agli Ungulati" - "Caccia alla Tipica fauna alpina" - "Caccia con cane segugio"; caccia ripopolabile in zona di minor tutela con l'uso del cane;

Vista la necessità di consentire a tutti i soci del CAC di accedere alle specializzazioni "caccia nella sola Zona di Minor Tutela all'avifauna migratoria senza l'uso del cane", "caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso", "caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo", "caccia di selezione al cinghiale" e "caccia collettiva al cinghiale";

Stabilito di non dover introdurre criteri discriminanti fra i cacciatori iscritti al CAC ma di poter graduare il diritto di accesso in base al legame che unisce il cacciatore con il territorio nel quale chiede di esercitare la caccia, criterio più volte ripreso nella disciplina venatoria;

Visto lo schema di regolamento per l'ammissione al prelievo nei Compensori Alpini di Caccia "Alpi lecchesi" e "Prealpi lecchesi" approvato nella riunione congiunta del 03.05.2012 fra il Comitato di gestione del Compensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi" ed il Commissario straordinario del Compensorio Alpino di Caccia "Alpi lecchesi", con la partecipazione del Presidente e di un componente del Compensorio Alpino di Caccia "Penisola lariana", così come risulta dalla deliberazione 009/2012 del CAC "Alpi lecchesi" e deliberazione N. 26 del CAC "Prealpi lecchesi";

Dato atto che la predetta deliberazione demandava ai singoli organi di governo dei CAC il compito di individuare i rispettivi numeri di soci ammissibili per specializzazione e per settore;

Vista la votazione favorevole, a maggioranza, dei presenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi";

Delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente riportate, lo schema di regolamento per l'ammissione al prelievo nel Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi" secondo il testo qui allegato;
- 2) di individuare i rispettivi numeri di soci ammissibili per specializzazione e per settore;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di permetterne l'immediata applicazione vista l'imminenza del termine entro il quale valutare le domande di ammissione nel CAC;

Lecco lì; _____

Il Presidente del CAC "Prealpi lecchesi"

Roberto Combi

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AL PRELIEVO VENATORIO NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA "PREALPI LECCHESI"

L'ammissione al prelievo venatorio nel Compensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi" avverrà secondo le seguenti disposizioni approvate dall'organo di gestione del Compensorio.

- 1.** Saranno ammessi al prelievo tutti i soci iscritti negli anni precedenti che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo.
- 2.** I soci regolarmente iscritti al Compensorio che chiedono per la prima volta l'accesso alle cacce di specializzazione alla fauna stanziale saranno accettati in base ai posti disponibili previsti dall'art. 11 e sulla base del punteggio determinato dall'art. 15 del presente regolamento. In caso di indisponibilità di posti, i richiedenti verranno posti su liste d'attesa in base al punteggio determinato dall'art. 15.
- 3.** Nel caso in cui il neo cacciatore acceda alla specializzazione secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della l.r. 26/1993, ovvero sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.
- 4.** I soci neoabilitati alla caccia residenti nel Compensorio, che si iscrivono per la prima volta e che, quindi, chiedono per la prima volta l'accesso alle cacce di specializzazione saranno accettati nel settore di residenza indipendentemente dai posti disponibili previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
- 5.** Tutti i cacciatori ammessi sono vincolati al Settore dove hanno esercitato la caccia nell'anno precedente; gli eventuali nuovi ammessi saranno vincolati al Settore di residenza. I nuovi ammessi non residenti saranno assegnati ad un Settore, da parte del Comitato di gestione, in base alla disponibilità ed alla densità venatoria.
- 6.** Così come previsto l'esercizio venatorio deve essere svolto nelle "specializzazioni" di seguito indicate:
 - a) caccia agli Ungulati, da attuarsi in selezione, come da disposizioni regolamentari provinciali e regionali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona di Minor Tutela e collettiva al cinghiale;
 - b) caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe, anche con il cane da tana e, all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, nella sola Zona di Minor Tutela e collettiva al cinghiale;
 - c) caccia con cane da ferma al gallo Forcello ed alla Coturnice, alla fauna stanziale ripopolabile, esclusa la lepre comune, all'avifauna migratoria ed alla volpe e collettiva al cinghiale;
 - d) caccia nella sola Zona di Minor Tutela con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile, esclusa la lepre comune, all'avifauna migratoria ed alla volpe e collettiva al cinghiale;
 - e) caccia nella sola Zona di Minor Tutela all'avifauna migratoria senza l'uso del cane e collettiva al cinghiale;
 - f) caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso;
 - g) caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 1-bis, della l.r. 26/3 relativamente alla possibilità di esercitare "forme" diverse di prelievo, l'accesso a tutte le specializzazioni è mutualmente esclusivo e regolato da apposita graduatoria articolata per Settori di caccia e di seguito disciplinata.

Dalla predetta disciplina sono escluse le specializzazioni:

- caccia nella sola Zona di Minor Tutela all'avifauna migratoria senza l'uso del cane;
- caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso;
- caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo;
- caccia di selezione al cinghiale
- caccia collettiva al cinghiale;

per le quali l'accesso è consentito a tutti gli iscritti, fatto salvo il rispetto della forma di caccia prescelta ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2, della l.r. 26/93.

8. Ogni anno i soci, previo pagamento della rispettiva quota di accesso, sono ammessi alla caccia nella specializzazione praticata nella precedente stagione venatoria.

9. Sono fatte salve le seguenti eccezioni:

- coloro i quali, pur risultando iscritti ad una specializzazione non abbiano versato senza giustificato motivo per tre anni la quota integrativa stabilita dal C.d.G., l'anno successivo sono ammessi d'ufficio in "Migratoria"; qualora richiedessero una specializzazione diversa da questa, entreranno a far parte della relativa lista d'attesa in coda a tutte le richieste (lista 2);
- coloro i quali, previa idonea certificazione medica possano dimostrare una temporanea inabilità fisica o che, presentando adeguata certificazione, dimostrino una temporanea impossibilità all'esercizio venatorio non perdono il diritto ad esercitare la caccia nella specializzazione prescelta;
- i soci iscritti per la specializzazione di caccia Tipica Alpina che rinunciano a tale specializzazione hanno diritto ad essere iscritti in una delle altre specializzazioni di caccia.

10. Ai soci iscritti nel Comprensorio per le specializzazioni di caccia di cui all'art. 6 punti a)-b)-c) del presente Regolamento e consentito per una sola volta nell'arco temporale dei cinque anni, il cambio di specializzazione in deroga ai numeri massimi consentiti nella misura non superiore al 10% (arrotondato per eccesso all'unità superiore), con riferimento al numero dei cacciatori presenti nel settore richiesto per le specializzazioni Ungulati- Tipica Alpina-Lepre.

Eventuali domande in eccedenza alla percentuale sopra definita troveranno apposita graduatoria in ordine alla data di presentazione della domanda e in subordine all'età anagrafica.

Al fine di mantenere omogenea e costante la pressione venatoria nei vari ambiti territoriali, tale cambio di forma di specializzazione di caccia è ammesso esclusivamente nel settore di appartenenza.

11. Ogni anno possono essere ammessi alle singole specializzazioni un numero di cacciatori pari al valore massimo di seguito indicato; a tale valore deve essere sottratto il numero di coloro che vi hanno acceduto quali neo cacciatori ed hanno goduto dell'opportunità sancita dall'art. 33, comma 6, della l.r. 26/93. Per il Comprensorio Alpino di caccia "Prealpi Lecchesi" il numero dei soci ammissibile per ogni specializzazione è definito attualmente quale numero massimo sulla base degli iscritti nella stagione venatoria anno 2021 come da tabella punto a);

Tale numero massimo troverà ridefinizione in base alle cessazioni che si verificheranno nel periodo e come definito da tabella di cui al punto c).

a):

SPECIALIZZAZIONE	Settore Resegone		Settore Campelli Maesimo		Settore Grigne Orientali		Settore Grigne Occidentali	Totale
Ungulati	N. 29		N. 26		N. 20		N. 52	N. 127
Tipica Alpina			N. 42		N. 19		N. 50	N. 111
Ripopolabile uso cane			N. 5		N. 19		N. 65	N. 89
Lepre			N. 12		N. 21		N. 58	N. 91
Totale	N. 29		N. 85		N. 79		N. 225	N. 418

Riscontrato che la densità venatoria attualmente in essere è di gran lunga superiore a quella indicata dalla disciplina vigente (art. 28 comma 6 della l.r. 26/1993), a decorrere dalla prossima stagione venatoria 2022-2023, il numero massimo degli iscritti verrà conseguentemente ridotto in base al numero delle cessazioni che interverranno, con riferimento ad ogni singola Specializzazione e Settore.

Al fine di determinare il numero massimo di cacciatori ammessi per settore e per specializzazione di caccia la percentuale massima di riduzione viene così di seguito determinata:

b):

	Riduzione massima con riferimento dati ammissione stagione venatoria anno 2021	Numero massimo Riduzione cacciatori	Numero finale cacciatori ammessi
Ungulati	10%	13	114
Tipica Alpina	35%	39	72
Ripopolabile con uso cane	10%	9	80
Lepre	10%	9	82
Totale		75	348

c):

NUMERO MASSIMO CACCIATORI AMMESSI NEL COMPENSORIO:

SPECIALIZZAZIONE	Settore Resegone	Settore Campelli Maesimo	Settore Grigne Orientali	Settore Grigne Occidentali	Totale
Ungulati	N. 26	N. 23	N. 18	N. 47	N. 114
Tipica Alpina		N. 27	N. 12	N. 33	N. 72
Ripopolabile uso cane		N. 5	N. 17	N. 58	N. 80
Lepre		N. 11	N. 19	N. 52	N. 82
Totale	N. 26	N. 66	N. 66	N. 190	N. 348

Per i residenti dei Comuni facenti capo al Comprensorio con iscrizione anagrafica da almeno un anno, in deroga ai numeri sopra definiti è sempre ammessa l'iscrizione alle varie specializzazioni di caccia nel settore di residenza.

Tale opzione in deroga non trova applicazione per i cacciatori iscritti nel Comprensorio e per i nuovi soci ammessi in altri Comprensori e/o Ambiti di Caccia, titolari di autorizzazione per l'esercizio venatorio di cui alle specializzazioni contemplate all'art. 6 lett. a)-b)-c)-d).

12. Sarà ammesso alla specialità di caccia prescelta un nuovo cacciatore solo qualora il numero di iscritti sia inferiore al massimo stabilito al precedente punto ; fanno eccezione i neo cacciatori i quali accedono alla specializzazione secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della l.r. 26/1993. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna o siano cacciatori neoabilitati alla caccia di selezione o alla caccia alla tipica alpina il numero dei soci potrà essere aumentato di uno.

Per quanto concerne il numero dei cacciatori ammessi alla caccia specializzazione Tipica Alpina, stante che il numero dei capo prelevabili presenti nei Piani di prelievo storicizzati nel quinquennio risultano sottodimensionati rispetto al numero degli iscritti, si procederà ad una riduzione progressiva del numero dei cacciatori ammessi in funzione delle cessazioni che interverranno nel periodo, fatta salva l'applicazione della deroga di cui agli artt.li 3 e 4 del presente Regolamento per i neo iscritti.

13. Per ogni specializzazione è creata una lista d'attesa a cui saranno iscritti coloro che non hanno potuto accedere al prelievo per la specializzazione richiesta. I neo-cacciatori una volta venuto meno l'obbligo di accompagnamento perdono il diritto alla permanenza associativa, tranne quanto previsto dalla normativa e dai punti 3 e 4 del presente regolamento. Questi saranno iscritti alla lista d'attesa della specializzazione in cui hanno cacciato applicando i punteggi di cui al successivo punto 15.

14. Per le specializzazioni ove già esiste una lista d'attesa l'elenco dei cacciatori da iscrivere alla lista d'attesa per l'anno 2022 è redatto a partire dalla graduatoria dell'anno 2021 a cui saranno aggiunti i soci in base al punteggio ottenuto secondo i criteri di cui al successivo punto 15.

15. A partire dal 2022/2023, coloro che fanno domanda per l'accesso ad una specializzazione, per ogni anno di permanenza consecutiva nella graduatoria riceveranno i seguenti punteggi:

- a) cacciatori residenti nel Comprensorio e residenti nel settore di caccia prescelto **punti 2,5;**
- b) cacciatori residenti nel Comprensorio ma fuori dal settore prescelto **punti 2,0;**
- c) cacciatori residenti in provincia di Lecco ma non nel Comprensorio **punti 1,5;**
- d) cacciatori non residenti in provincia di Lecco ma residenti in Regione Lombardia **punti 1,0**
- d) altri cacciatori non residenti fuori Regione **punti 0,5.**

16. Nel caso in cui un cacciatore fosse iscritto in uno o più Comprensori Alpini di Caccia della Regione Lombardia diversi da quello di residenza anagrafica, il punteggio sopra sarà diminuito di 1,0 punti per ogni Comprensorio. **Per la caccia in zona di Maggior Tutela è ammessa l'iscrizione ad un solo Comprensorio Alpino di Caccia della Provincia di Lecco.**

17. I soci iscritti alle singole specializzazioni e settori, prima del 31.03.2021, saranno ammessi alle singole specializzazioni e ai settori anche oltre il numero definito al precedente punto 11.

19. Con l'approvazione del presente Regolamento, vengono contestualmente revocati ed abrogati tutti i precedenti Regolamenti in contrasto con il medesimo.